

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 febbraio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Mesagne e nomina del commissario straordinario. (19A01291) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Craco e nomina del commissario straordinario. (19A01292) . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisano. (19A01293) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro. (19A01294)..... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2019.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018. (19A01306)..... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 22 febbraio 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (19A01374) . Pag. 5



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (19A01286)	Pag. 19
DECRETO 10 gennaio 2019.		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atossiscelerol» (19A01287)	Pag. 19
Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «Deasphor» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 16/2019). (19A01283).		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezateros» (19A01288)	Pag. 20
	Pag. 6	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosetem» (19A01289)	Pag. 21
Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Krka» (19A01290).	Pag. 22
DECRETO 21 dicembre 2018.		Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Sulfur Complexe 12» (19A01296)	Pag. 23
Assegnazione di ulteriori risorse al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018. (19A01308)		Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Fucus Complexe 111» (19A01297)	Pag. 24
	Pag. 11	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen» (19A01298)	Pag. 25
Ministero dello sviluppo economico		Cassa depositi e prestiti S.p.a.	
DECRETO 15 febbraio 2019.		Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (19A01425)	Pag. 26
Liquidazione coatta amministrativa della «Elios 2 società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (19A01295).		Ministero dell'interno	
	Pag. 12	Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Domenico Soriano, in Napoli (19A01299)	Pag. 26
Presidenza del Consiglio dei ministri		Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, in Cosenza (19A01300)	Pag. 26
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		Riconoscimento della soppressione della Chiesa Cattedrale di Spoleto, in Spoleto (19A01301).	Pag. 26
ORDINANZA 21 febbraio 2019.		Approvazione del trasferimento della sede della Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, in Aso. (19A01302)	Pag. 26
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera. (Ordinanza n. 578). (19A01307).		Riconoscimento della soppressione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento Maria e S. Gregorio Taumaturgo della Caritas Diocesana di Roma, in Roma. (19A01303)	Pag. 26
	Pag. 13	Ministero della giustizia	
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ		Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea». (19A01282).	Pag. 26
Autorità nazionale anticorruzione			
DELIBERA 13 febbraio 2019.			
Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». (Delibera n. 114). (19A01304).			
	Pag. 15		
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI			
Agenzia italiana del farmaco			
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Nux Vomica Complexe 49» (19A01284).			
	Pag. 17		
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna» (19A01285)			
	Pag. 18		



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Mesagne e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Mesagne (Brindisi);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mesagne (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 gennaio 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 gennaio 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria, in servizio presso la Prefettura di Brindisi.

Roma, 8 febbraio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A01291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Craco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Craco (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Craco (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Emilia Felicita Capolongo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Craco (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di due consiglieri in data 31 dicembre 2018 e da ultimo, in data 2 gennaio 2019 di altri cinque consiglieri comunali, il consiglio comunale si è ridotto a tre componenti, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 gennaio 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Craco (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Emilia Felicita Capolongo, in servizio presso la Prefettura di Matera.

Roma, 8 febbraio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A01292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pisano (Novara);

Considerato altresì che, in data 26 gennaio 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pisano (Novara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pisano (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Mazzola.

Il citato amministratore, in data 26 gennaio 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisano (Novara).

Roma, 8 febbraio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A01293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati eletti il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) ed il sindaco nella persona del signor Pasquale Mitidieri;

Vista la deliberazione n. 36 del 27 dicembre 2018 con la quale il consiglio comunale di Lagonegro ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;



Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Mitidieri.

In data 10 gennaio 2019 la prefettura di Potenza ha trasmesso la deliberazione n. 36 del 27 dicembre 2018, con la quale il consiglio comunale di Lagonegro, sulla base della certificazione prodotta dallo stesso sindaco, ha preso atto della causa di impedimento permanente del medesimo allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro (Potenza).

Roma, 8 febbraio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A01294

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2019.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c*), l'art. 24, comma 2 e l'art. 28, comma 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e con la quale sono stati stanziati complessivi euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2018 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018 nel territorio della Provincia di Trapani;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Visto l'art. 28, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che con deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottarsi in attuazione del disposto della lettera *f*), del comma 2, dell'art. 25 del medesimo provvedimento, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 novembre 2018, n. 559 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombar-



dia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»;

Vista l'ordinanza del 7 dicembre 2018, n. 560 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede che la Regione Toscana provvede, a valere sul bilancio regionale, al versamento delle risorse rese disponibili dalla legge regionale n. 60 del 2018 e ammontanti ad euro 5.000.000,00, nella contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;

Vista l'ordinanza del 27 dicembre 2018, n. 564 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Toscana a partire dal mese di ottobre 2018» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede che la Regione Toscana provvede a versare la somma di euro 6.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6107, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;

Vista l'ordinanza del 16 gennaio 2019, n. 568 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018»;

Considerato che le regioni e le province autonome interessate hanno effettuato le ricognizioni dei fabbisogni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558 ed hanno rappresentato l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate alle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e c) per complessivi euro 95.780.543,00;

Vista la nota della Regione Toscana prot. n. 36957 del 25 gennaio 2019 con la quale è stata rappresentata la necessità di attuare gli interventi volti al ripristino del patrimonio pubblico e di individuare le situazioni di pericolo e di criticità per la pubblica e privata incolumità per i quali sono stati destinati euro 11.000.000,00 con legge regionale n. 60 del 13 novembre 2018 e con successiva delibera di giunta n. 1458 del 17 dicembre 2018;

Ritenuto necessario avviare con immediatezza gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di lavoro nelle aree costiere nel territorio della Regione Toscana a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'11 febbraio 2019, prot. n. CG/7655;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, è integrato di euro 95.780.541,94 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018. Le predette risorse sono assegnate alle regioni interessate nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente delibera.

2. In relazione agli eventi metereologici verificatisi nel territorio della Regione Toscana nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il presidente della Regione Toscana - commissario delegato provvede agli interventi di cui alla legge regionale n. 60 del 13 novembre 2018 e alla delibera di giunta n. 1458 del 17 dicembre 2018, quali prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di lavoro nelle aree costiere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del medesimo decreto legislativo, nel limite di euro 11.000.000,00 di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 dicembre 2018, n. 560 e del 27 dicembre 2018, n. 564.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2019

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE



ALLEGATO

Tabella 1 - EVENTI METEO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 NOVEMBRE 2018			
Regione/P.A.	<i>Importo lettera a) - Soccorso e Assistenza alla popolazione</i>	<i>Importo lettera c)- prime misure di sostegno privati e attività produttive</i>	Importo Totale
Bolzano	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00
Calabria	€ 945.641,95	€ 13.690.974,07	€ 14.636.616,02
Emilia Romagna	€ -	€ 1.680.098,10	€ 1.680.098,10
Friuli Venezia Giulia	€ 7.000,00	€ 1.576.947,54	€ 1.583.947,54
Lazio	€ 370.415,79	€ 9.938.601,11	€ 10.309.016,90
Liguria	€ -	€ 29.022.932,33	€ 29.022.932,33
Lombardia	€ 9.512,72	€ 3.749.411,23	€ 3.758.923,95
Sardegna	€ 80.000,00	€ 3.759.483,55	€ 3.839.483,55
Sicilia			€ -
Toscana	€ 120.347,70	€ 8.361.931,42	€ 8.482.279,12
Trento	€ 2.100.000,00	€ 7.100.000,00	€ 9.200.000,00
Veneto	€ -	€ 13.027.244,43	€ 13.027.244,43
Somma	€ 3.632.918,16	€ 92.147.623,78	€ 95.780.541,94

19A01306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 11890 dell'11 febbraio 2019, che ha disposto per il 14 febbraio 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 11890 dell'11 febbraio 2019 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;



Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a 0,181%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,817.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,280% e a 1,142%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A01374

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 gennaio 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «Deasphor» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 16/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle diret-



tive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Visto il decreto dirigenziale n. 1968 del 24 luglio 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Stefano Cesco - Libera Università di Bolzano, registrato dall'UCB in data 2 agosto 2018 n. 697, nota PEC/UCB pervenuta in data 8 agosto 2018, prot. n. 13427;

Atteso che il prof. Stefano Cesco con nota-relazione in data 3 dicembre 2018, pervenuta in data 7 dicembre 2018, prot. MIUR n. 20800, ha approvato positivamente il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa; superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, con il quale è conferita la delega per l'esercizio dei poteri

di spesa in termini di competenza, residui e cassa, per i capitoli di spesa assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018, ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e, in particolare, si attribuisce la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea a valere sulla contabilità speciale n. 5944, denominata MIUR-RIC-Fondi-UE-FDR-L-183-87, al dirigente dell'Ufficio VIII;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il contratto (*Grant agreement*) n. 730238 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund ERA-MIN 2 e il *Consortium agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund ERA-MIN 2, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale «*Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy*» comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dall'Eranet Cofund ERA-MIN 2 il 1° febbraio 2017 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando «*Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy*» di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* dell'Eranet ERA-MIN 2, con la quale è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*DEASPHOR - Design of a product for Substitution of phosphate rocks*», avente come obiettivo «il riciclo della cenere dello strame avicolo come materiale sostitutivo delle rocce fosfatiche attraverso un approccio multidisciplinare. Tale materiale eviterà il conferimento in discarica delle ceneri di strame avicolo, contribuendo alla sostenibilità della produzione alimentare»;



Vista inoltre, la nota n. prot. MIUR 583 del 15 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito del citato bando ERA-MIN 2 «*Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota n. prot. MIUR 8975 del 18 maggio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato «l'Aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR - FIRST 2016 - indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascuna proposta»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*DEASPHOR - Design of a product for Substitution of phosphate rocks*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Brescia - Laboratorio di chimica per le tecnologie, DIMI che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad € 100.000,00;

Visto il *Consortium agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «*DEASPHOR - Design of a product for Substitution of phosphate rocks*» con inizio del progetto in data 1° aprile 2018 e durata pari a trentasei mesi;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call dell'Eranet ERA-MIN 2 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Vista la nota del direttore gen. prot. MIUR n. 12845 del 31 luglio 2018, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2016 vengono riallocate per le singole Iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui risulta che all'iniziativa di cui trattasi è destinato un importo complessivo pari ad € 212.000,00 (contributo alla spesa);

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale, di cui € 230.000,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale pubblicato dall'Eranet «ERA-MIN 2 il 1° febbraio 2017»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «ERA-MIN 2 Progetto *DEASPHOR - Design of a product for Substitution of phosphate rocks*», prot. n. 8062 del 30 maggio 2017, realizzato dall'Università degli studi di Brescia - Laboratorio di chimica per le tecnologie, DIMI - Codice fiscale n. 98007650173, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato Disciplinare (Allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 2) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di



legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in € 53.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario: Università degli studi di Brescia - Laboratorio di chimica per le tecnologie, DIMI, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016, e decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016;

2. Le erogazioni dei contributi a valere sul FIRST 2016 sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, e sul conto IGRUE secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al beneficiario: Università degli studi di Brescia - Laboratorio di chimica per le tecnologie, DIMI, il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari ad € 17.000,00, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell'Eranet ERA-MIN 2 sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa ERA-MIN 2 «*Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy*», così come previsto dal contratto n. 730238 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet ERA-MIN 2, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Eranet ERA-MIN 2 e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

6. I Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *Guide Lines for Applicants* del bando JU ERA-MIN 2 nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, ovvero sino a concorrenza dell'importo disponibile.

2. Il beneficiario Università degli studi di Brescia - Laboratorio di chimica per le tecnologie, DIMI, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2019, n. 1-135



SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER CIASCUN BENEFICIARIO

Progetto "DEASPHOR – Design of a product for SUBSTITUTION of phosphate rocks" ammesso al finanziamento - Programma UE- ERA-MIN 2

- **Prot. MIUR 8062 del 30 maggio 2017**

Data di inizio del progetto : 1° aprile 2018 - Durata del Progetto in mesi : 36

- **Ragione Sociale/Denominazione Ditte/Univ/Enti:**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA – Laboratorio di chimica per le tecnologie, DIMI
C.F. 98007650173**

CUP D81I18000190002

- **Costo Totale ammesso Euro 100.000,00**
di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 100.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

Università, Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca:

- **Attività di ricerca fondamentale 70% dei costi ammissibili**

- **Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : €. 70.000,00**

Contributo nella spesa (FIRST 2016) € 53.000,00
Contributo nella spesa (IGRUE) € 17.000,00

- **Sezione C - Condizioni Specifiche**



ALLEGATO 2

IL CAPITOLATO TECNICO

(Omissis).

ALLEGATO 3

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(Omissis).

ALLEGATO 4

CODICE CONCESSIONE RNA - COR

Soggetto	RNA - COR
Università degli studi di Brescia - Laboratorio di chimica per le tecnologie, DIMI	809559

19A01283

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2018.

Assegnazione di ulteriori risorse al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ
E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» che dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse sono da accertarsi con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti e sono opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il documento di conclusione positiva della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, unito alla nota n. 11019 del 29 ottobre 2018, e comprensivo della certificazione INPS validata dalla medesima Conferenza, con cui è stato accertato l'importo delle risorse, pari per l'anno 2018 a 13,5 milioni di euro, in coerenza con quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2018 di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, in corso di registrazione;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, secondo il quale eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al medesimo decreto di riparto;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2018, pari a 450 milioni di euro;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 24921 del 7 dicembre 2018, con il quale si dispone la variazione compensativa di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2018 pari a 13,5 milioni di euro sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», in corso di registrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», e, in particolare, l'art. 22 che istituisce la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, che è contestualmente soppressa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018 al foglio n. 116, con il quale il dott. Raffale Michele Tangorra è stato incaricato della titolarità della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse ulteriori assegnate al Fondo per le non autosufficienze

1. Le ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018, pari ad euro 13,5 milioni di euro, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ripartite fra le regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018, secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 dicembre 2018

Il direttore generale: TANGORRA

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2019
n. 1-192

ALLEGATO

Tabella n. 1 – Riparto alle Regioni delle ulteriori risorse FNA per l'anno 2018

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
<i>Abruzzo</i>	2,41%	325.350
<i>Basilicata</i>	1,09%	147.150
<i>Calabria</i>	3,49%	471.150
<i>Campania</i>	8,45%	1.140.750
<i>Emilia Romagna</i>	7,83%	1.057.050
<i>Friuli Ven. Giulia</i>	2,33%	314.550
<i>Lazio</i>	9,09%	1.227.150
<i>Liguria</i>	3,36%	453.600
<i>Lombardia</i>	15,87%	2.142.450
<i>Marche</i>	2,84%	383.400
<i>Molise</i>	0,67%	90.450
<i>Piemonte</i>	8,02%	1.082.700
<i>Puglia</i>	6,59%	889.650
<i>Sardegna</i>	2,84%	383.400
<i>Sicilia</i>	8,24%	1.112.400
<i>Toscana</i>	7,02%	947.700
<i>Umbria</i>	1,71%	230.850
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%	33.750
<i>Veneto</i>	7,90%	1.066.500
TOTALI	100,00%	13.500.000

19A01308

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elios 2 società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Elios 2 società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 luglio 2017 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di



un attivo patrimoniale pari ad € 5.070.398,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 5.456.177,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 702.000,00;

Considerato che in data 4 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha presentato formale richiesta di una sospensione del procedimento, autorizzata dalla questa amministrazione;

Vista la nota del 17 gennaio 2019 con la quale il legale rappresentante, nel richiedere la revoca della suddetta sospensione, ha richiesto l'urgente adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 13 febbraio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 13 febbraio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Mazzai;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elios 2 società cooperativa», con sede in Venezia (VE), (codice fiscale n. 02540340276) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai (c.f. MZZ NDR 80H10 F861P) nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, domiciliato in Verona (VR), via Umbria n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A01295

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 febbraio 2019.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera. (Ordinanza n. 578).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019, con la quale è dichiarato, per dodici mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera;

Considerato che il summenzionato evento ha causato gravi danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonché il crollo di dodici unità immobiliari;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del sindaco del Comune di Pomarico, che agisce sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Basilicata e del Comune di Pomarico, nonché delle altre strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



3. Il commissario delegato predisporre, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

b) gli interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) gli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo ed alle necessarie attività di monitoraggio;

d) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti del movimento franoso.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Il commissario delegato è autorizzato, stante l'urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, anche a titolo di anticipazione nel limite del 40% del valore degli interventi assentiti, e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica entro trenta giorni dall'adozione del piano di cui all'art. 1, comma 3, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato identifica per ciascun intervento la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrono i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

Art. 4.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.



2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7.

Art. 5.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi

calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 agosto 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 6.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019, nel limite massimo di euro 700.000,00

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A01307

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 13 febbraio 2019.

Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». (Delibera n. 114).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PREMESSA.

Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti.

1. FINALITÀ E CONTESTO NORMATIVO.

1.1 Ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella *lex specialis* di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

1.2 Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono consentite in base all'art. 3, comma 1, lettera *qqq*) del Codice dei contratti pubblici.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

2.1 La disciplina recata dall'art. 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera. Per servizi di natura intellettuale



le, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all'effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. Il servizio, pertanto, non ha natura intellettuale per il solo fatto di essere prestato da personale soggetto all'obbligo di iscrizione in albi professionali.

2.2 Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):

- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.

Laddove l'oggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attività assoggettate all'obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attività ricadenti nell'obbligo di previsione della clausola sociale.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l'applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all'obbligo, purché non escluse ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, nei casi in cui sussiste l'obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.

2.3 Ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia.

2.4 La disciplina delle clausole sociali è inoltre applicabile ai settori speciali, in considerazione del richiamo operato dall'art. 114, comma 1, del Codice dei contratti pubblici alla disciplina contenuta negli articoli da 1 a 58.

2.5 La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

3. L'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE SOCIALI.

3.1 La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale all'interno della *lex specialis* di gara. L'operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l'obbligo è riportato nel contratto.

3.2 L'obbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate le seguenti condizioni:

il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. L'inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un'oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da attivare. L'incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e

non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non sussiste di regola incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l'entità delle variazioni e per i conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l'oggetto dell'affidamento;

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

3.3 Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

3.4 Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale.

3.5 La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleggi all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.



4. IL RAPPORTO CON I CONTRATTI COLLETTIVI.

4.1 Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall'art. 50 del Codice dei contratti pubblici, all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall'art. 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.

5. CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO.

5.1 La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

5.2 L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3.

5.3 L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

6. ENTRATA IN VIGORE.

6.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2019

Il Presidente: CANTONE

Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 febbraio 2019.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 febbraio 2019.

Il segretario: ESPOSITO

19A01304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Nux Vomica Complexe 49»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 35/2019 dell'11 febbraio 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico NUX VOMICA COMPLEXE 49 descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagina 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratoires Lehning con sede legale e domicilio fiscale in 3, rue du Petit Marais, 57640 Sainte-Barbe, Francia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio

nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 35/2019 DEL 11/02/2019

ALLEGATO

Classificazione SSN	C
Regime Fornitura	SOP
Rinnovo	illimitato
Produttore responsabile del rilascio lotti	LABORATOIRES LEHNING, 3 rue du Petit Marais - 57640 SAINT-E-BARBE, France
Componente omeopatico	Nux vomica 5 DH Bryonia 4 DH China rubra 4 DH Ipeca 4 DH Pulsatilla 4 DH Robinia pseudo-acacia 5 DH Sulfur 4 DH Arsenicum album 6 DH
Tipologia	complesso
Descrizione confezione	"GOCCIE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML
N. AIC	046157018
Denominazione del medicinale	NUX VOMICA COMPLEXE 49
Codice pratica	OMEO/2015/10236

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna»

Estratto determina IP n. 99 del 13 febbraio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MICROGE-STE 60 microgrammas/15 microgrammas comprimido revestido por película 3x28 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 3245487, intestato alla società Bayer Portugal, Lda. e prodotto da Bayer Weimar GmbH und Co. KG e da Delpharm Lille S.A.S. con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: ARIANNA «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film in blister PVC.

Codice A.I.C.: 046988010 (in base 10) 1D TYRB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: gestodene 60 microgrammi e etinilestradiolo 15 microgrammi;

eccipienti: compressa giallo-pallido (attiva): lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry giallo YS-1-6386-G [ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172)], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica). Compressa bianca (placebo): lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry bianco Y-5-18024-A [ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E171), macrogol 400], macrogol 1500, cera E (cera montanglicolica).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharm@Idea S.r.l. via del commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ARIANNA «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film in blister PVC.

Codice A.I.C.: 046988010.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ARIANNA «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film in blister PVC.

Codice A.I.C.: 046988010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.



*Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01285

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»**

Estratto determinazione IP n. 101 del 13 febbraio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN FORTE GEL 2% TUBO DA 100 G dalla Grecia con numero di autorizzazione 22795/3-4-2013, intestato alla società Novartis Hellas AEBE e prodotto da GSK Consumer Healthcare S.A., Nyon, Switzerland e da Novartis Hellas AEBE, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di NOLA Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2 % gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: 047258013 (in base 10) 1F26DX (in base 32).

Forma farmaceutica: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio (pari a 2 g di diclofenac sodico);

eccipienti: butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile caprilocaprato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata.

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Pharm@Idea S.r.l. via del commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: 047258013.

Classe di rimborsabilità: Cbis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C.: 047258013.

OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01286

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Atossisclerol»**

Estratto determina AAM/AIC n. 28/2019 dell'11 febbraio 2019

Autorizzazione modalità di somministrazione sotto forma di schiuma con il metodo Tessari per il dosaggio 3%.

È autorizzata la modalità di somministrazione sotto forma di schiuma con il metodo Tessari per il dosaggio 3 % del medicinale ATOSSISCLEROL nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: la società Chemische Fabrik Kreussler & CO. GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Rheingaustrasse 87-93, - Biebrich, D-65203 Wiesbaden Germania.

Confezione: «3% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 022199071 (in base 10) 0P5GSZ (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Dopo la prima apertura del contenitore, il medicinale deve essere utilizzato immediatamente e la soluzione residua deve essere eliminata.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25° C.

Composizione

Principio attivo: ATOSSISCLEROL 3 % soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Una fiala da 2 ml contiene 60 mg di lauromacrogol 400.

Eccipienti: Etanolo 96%, sodio fosfato bibasico diidrato, potassio fosfato monobasico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche

Atossisclerol 3%

Come soluzione: terapia sclerosante di varici di grosso calibro e di emorroidi (di primo e secondo grado);

Come schiuma: terapia sclerosante in schiuma di vene grandi safe-ne (VGS) con dimensioni di 4-8 mm.

La classificazione ai fini della rimborsabilità e la classificazione ai fini della fornitura del medicinale Atossisclerol (A.I.C. n. 022199071) è invariata.



Stampati

1. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo, allegati alla determina. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.

Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01287

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezateros»

Estratto determina AAM/AIC n. 31/2019 dell'11 febbraio 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EZATEROS nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Benedetti & Co S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Bure Vecchia Nord, 115 - Pallavicini Center 51100 Pistoia - Italia codice fiscale n. 01670410479.

Confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045432010 (in base 10) 1CBH6B (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045432022 (in base 10) 1CBH6Q (in base 32);

«20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al - A.I.C. 045432034 (in base 10) 1CBH72 (in base 32);

Validità prodotto integro: tre anni.

Forma farmaceutica: compresse.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

«Ezateros» 5 mg/10 mg compresse;

Principi attivi: 5 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;

Eccipienti: lattosio monidrato, cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa microcristallina tipo 101, croscaramellosa sodica, crospovidone, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

«Ezateros» 10 mg/10 mg compresse;

Principi attivi: 10 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;

Eccipienti: lattosio monidrato, cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa microcristallina tipo 101, croscaramellosa sodica, crospovidone, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

«Ezateros» 20 mg/10 mg compresse;

Principi attivi: 20 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;

Eccipienti: lattosio monidrato, cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa microcristallina tipo 101, croscaramellosa sodica, crospovidone, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

Responsabile del rilascio lotti

Adamed Pharma S.A. - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200, Pabianice, Polonia.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipercolesterolemia:

È indicato in aggiunta alla dieta per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria e come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come in una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati;

È indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari come terapia sostitutiva in pazienti con malattia coronarica (CHD) e storia di sindrome coronarica acuta (ACS), che sono adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come in una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopraccitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraccitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.



Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01288

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosetem»

Estratto determina AAM/AIC n. 32/2019 dell'11 febbraio 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ROSE-TEM nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano codice fiscale 9674060158.

Confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045310012 (in base 10) 1C6S1W (in base 32).

«10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 04531024 (in base 10) 1C6S28 (in base 32).

«20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045310036 (in base 10) 1C6S2N (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Forma farmaceutica: compresse.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

«Rosetem» 5 mg/10 mg compresse

Principi attivi: 5 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa microcristallina tipo 101, croscaramellosa sodica, crospovidone, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

«Rosetem» 10 mg/10 mg compresse

Principi attivi: 10 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa microcristallina tipo 101, croscaramellosa sodica, crospovidone, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

«Rosetem» 20 mg/10 mg compresse

Principi attivi: 20 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;

Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa microcristallina tipo 101, croscaramellosa sodica, crospovidone, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

Responsabile del rilascio lotti

Adamed Pharma S.A. - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200, Pabianice, Polonia.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipercolesterolemia:

È indicato in aggiunta alla dieta per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria e come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come in una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati;

È indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari come terapia sostitutiva in pazienti con malattia coronarica (CHD) e storia di sindrome coronarica acuta (ACS), che sono adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come in una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nm).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01289



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Krka»

Estratto determina AAM/AIC n. 34/2019 dell'11 febbraio 2019

Procedure europee:

CZ/H/0749/001-003/DC

CZ/H/0749/001-003/IB/001

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALPRAZOLAM KRKA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia.

Confezioni:

«0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964018 (in base 10) 1CUQRL (in base 32);

«0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964020 (in base 10) 1CUQRN (in base 32);

«0,25 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964032 (in base 10) 1CUQS0 (in base 32);

«0,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964044 (in base 10) 1CUQSD (in base 32);

«0,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964057 (in base 10) 1CUQST (in base 32);

«0,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964069 (in base 10) 1CUQT5 (in base 32);

«1 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964071 (in base 10) 1CUQT7 (in base 32);

«1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964083 (in base 10) 1CUQTM (in base 32);

«1 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 045964095 (in base 10) 1CUQTZ (in base 32).

Validità prodotto integro: due anni.

Forma farmaceutica: compressa.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Composizione

Principio attivo: ogni compressa contiene 0,25 mg, 0,5 mg o 1 mg Eccipienti

Ogni compressa da 0,25 mg contiene:

lattosio monoidrato, amido di mais, crosopovidone (tipo A), povidone K 25, magnesio stearato (E470b), polisorbato 80.

Ogni compressa da 0,5 mg contiene:

lattosio monoidrato, amido di mais, crosopovidone (tipo A), povidone K 25, carminio (E120), magnesio stearato (E470b), polisorbato 80.

Ogni compressa da 1 mg contiene:

lattosio monoidrato, amido di mais, crosopovidone (tipo A), povidone K 25, blu patentato V (E131), magnesio stearato (E470b), Polisorbato 80.

Responsabili del rilascio dei lotti

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

KRKA, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia.

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania.

Indicazioni terapeutiche

Alprazolam è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico di:

Ansia.

Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01290

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Sulfur Complexe 12»

Estratto determina AAM/AIC n. 26/2019 dell'11 febbraio 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico SULFUR COMPLEXE 12 descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagina 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratoires Lehning, con sede legale e domicilio fiscale in 3, rue du Petit Marais, 57640 Sainte-Barbe, Francia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Classificazione SSN	C
Regime Fornitura	SOP
Rinnovo	5 anni
Produttore responsabile del rilascio lotti	LABORATOIRES LEHNING, 3 rue du Petit Marais - 57640 SAINTE-BARBE, France
Componente omeopatico	Magnesia sulfurica 3 DH Natrium sulfuricum 3 DH Sulfur 3 DH Alumen 4 DH Arsenicum album 4 DH
Tipologia	complesso
Descrizione confezione	"COMPRESSE" 80 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL
N. AIC	046193013
Denominazione del medicinale	SULFUR COMPLEXE 12
Codice pratica	OMEO/2015/10335

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 26 /2019 DEL 11/02/2019

19A01296



ALLEGATO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Fucus Complexe 111»

Estratto determina AAM/AIC n. 22/2019 del 31 gennaio 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico FUCUS COMPLEXE 111 descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagina 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratoires Lehning con sede legale e domicilio fiscale in 3, rue du Petit Marais, 57640 Sainte-Barbe, Francia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Classificazione SSN	C
Regime Fornitura	IOP
Rinnovo	5 anni
Produttore responsabile del rilascio lotti	LABORATOIRES LEHNING, 3 rue du Petit Marais - 57640 SAINTE-BARBE, France
Componente omeopatico	Fucus vesiculosus 2 DH Antimonium crudum 5 DH Alchemilla vulgaris 2 DH Calcarea acetica 2 DH
Tipologia	complesso
Descrizione confezione	"COMPRESSE" 80 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL
N. AIC	046190017
Denominazione del medicinale	FUCUS COMPLEXE 111
Codice pratica	OMEO/2015/10229

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 22 /2019 DEL 31/01/2019

19A01297



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 40/2019 del 13 febbraio 2019

Procedura europea: PT/H/1189/003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CHENPEN nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 9 Rue Rameau, 75002 Parigi - Francia.

Confezioni:

«500 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preimpita» 1 siringa da 0,3 ml, A.I.C. n. 040864050 (in base 10), 16Z29L (in base 32);

«500 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preimpita» 2 siringhe da 0,3 ml, A.I.C. n. 040864062 (in base 10), 16Z29Y (in base 32).

Validità prodotto integro: due anni.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preimpita.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25° C.

Composizione:

principio attivo:

ciascun millilitro contiene 1,7 mg di adrenalina (epinefrina);

una dose di 0,3 ml contiene 500 microgrammi di adrenalina (epinefrina);

eccipienti: cloruro di sodio, metabisolfito di sodio (E223), acido cloridrico (per aggiustamento del pH), acqua per iniezioni.

Responsabile del rilascio lotti: Owen Mumford Ltd - Primsdown Industrial Estate - Worcester road, Chipping Norton Oxfordshire OX7 5XP - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento di emergenza per reazioni allergiche acute (anafilassi) causate da arachidi o altri alimenti, medicinali, morsiature o punture di insetto e altri allergeni oltre che per anafilassi indotta dall'esercizio o idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Aggiornamento della descrizione delle confezioni

È autorizzata la modifica della descrizione delle seguenti confezioni già autorizzate, da:

A.I.C. n. 040864011 «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preimpita da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864023 «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preimpita da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864035 «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preimpita da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864047 «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile» 2 siringa preimpita da 0,3 ml,

a:

A.I.C. n. 040864011 «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preimpita» 1 siringa da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864023 «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preimpita» 1 siringa da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864035 «300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preimpita» 2 siringhe da 0,3 ml;

A.I.C. n. 040864047 «150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preimpita» 2 siringhe da 0,3 ml.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed etichette

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo indicato nel paragrafo stampati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.



nale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01298

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a dicembre 2018, è pari a: 102,10. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di cassa depositi e prestiti www.cdp.it;

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell'Indice EURO STOXX 50 relativo a febbraio 2019, è pari a 3196,528. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 febbraio 2019. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

19A01425

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Domenico Soriano, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 2019, la Parrocchia di S. Domenico Soriano, con sede in Napoli, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia dei SS. Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio, con sede in Napoli.

19A01299

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, in Cosenza

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 12 febbraio 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con sede in Cosenza.

19A01300

Riconoscimento della soppressione della Chiesa Cattedrale di Spoleto, in Spoleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 2019, viene soppressa la Chiesa Cattedrale di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, con sede in Spoleto (Perugia).

19A01301

Approvazione del trasferimento della sede della Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, in Asolo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 2019, viene approvato il trasferimento della sede della Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane da Asolo (Treviso) a Paderno del Grappa (Treviso).

19A01302

Riconoscimento della soppressione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento Maria e S. Gregorio Taumaturgo della Caritas Diocesana di Roma, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 2019, viene soppressa l'Arciconfraternita del SS. Sacramento Maria e S. Gregorio Taumaturgo della Caritas Diocesana di Roma, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

19A01303

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.».

Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2018, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 143 del 2018.».

19A01282

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 2 2 8 *

€ 1,00

